

Allegato "B" ad atto Rep. n.

**STATUTO
"FONDAZIONE CENTRO DI CARDIOLOGIA
E CARDIOCHIRURGIA ANGELO DE GASPERIS"**

Articolo 1

Costituzione - denominazione - sede

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE CENTRO DI CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA ANGELO DE GASPERIS" con sede in Milano, presso l'Ospedale Niguarda, Piazza Ospedale Maggiore n.3.

La Fondazione può far uso della denominazione in forma abbreviata "Fondazione Angelo De Gasperis".

Il "CENTRO DI CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA ANGELO DE GASPERIS" è costituito dalle strutture complesse di cardiologia, cardiochirurgia e terapia intensiva postcardiologica dell'Azienda Ospedaliera Niguarda - Cà Granda di Milano.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione ha per scopo di favorire la promozione, lo sviluppo e il potenziamento della Cardiologia e Cardiochirurgia nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera Niguarda - Cà Granda di Milano, per contribuire ad accrescerne il livello di eccellenza, anche attraverso lo sviluppo ed il coordinamento di servizi mirati al cittadino in ausilio all'Azienda Ospedaliera. A tal fine, in particolare, essa si propone di:

a) promuovere la raccolta di mezzi finanziari e provvedere alla erogazione degli stessi nelle forme e per gli impieghi che saranno ritenuti di volta in volta opportuni (quali acquisti di strumenti o di materiali scientifici o di studio, formazione professionale di personale medico, infermieristico e tecnico, formazione di giovani nel campo della Cardiologia e cardiochirurgia, provvedendo direttamente o attraverso la corresponsione di borse di studio e quant'altro possa corrispondere allo scopo; promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, convegni e conferenze rivolte alla sensibilizzazione dei medici e/o della popolazione; pubblicazione di materiale scientifico, didattico, rassegne, atti dei convegni, ricerche prodotte in proprio; istituzione e regolamentazione di apposite borse di studio o assegni speciali o premi, anche per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia; sviluppo di iniziative per il supporto della ricerca Cardiologica e Cardiochirurgica, anche promuovendo l'interesse della popolazione generale mediante l'uso dei mezzi ritenuti più idonei o opportuni) e sentito il parere del Comitato Scientifico della Fondazione stessa;

b) favorire lo sviluppo della ricerca scientifica nell'area Cardiologica e

Cardiochirurgica nelle seguenti modalità:

- incentivando la promozione e il coordinamento dei progetti di ricerca scientifica;
 - favorendo l'interscambio culturale e scientifico tra Ospedale, Università, società civile e scientifica tramite convegni, dibattiti, attività di ricerca clinica e di formazione nonché tramite ogni altra iniziativa da intraprendere in comune; stabilendo attive relazioni con istituti similari, regionali, nazionali ed internazionali; incoraggiando lo scambio, la documentazione, la diffusione e l'applicazione delle cognizioni scientifiche in campo cardiologico e cardiochirurgico con ogni mezzo ritenuto utile od opportuno; conseguendo la collaborazione degli studiosi e dei ricercatori più qualificati nel campo cardiologico e cardiochirurgico;
 - promuovendo la prevenzione primaria e secondaria delle malattie cardiovascolari, con azioni mirate a diffondere, favorire e sostenere l'informazione, la conoscenza e la cultura verso corretti stili di vita nel campo delle malattie coronariche, promozioni di manifestazioni pubbliche per diffondere nella popolazione le informazioni sulle malattie cardiovascolari e gli strumenti per prevenirle e curarle, promozioni di congressi in Italia e all'estero tra esperti specialisti del settore, pubblicazione di materiale divulgativo e didattico.
- c) favorire il recupero della capacità di lavoro dei pazienti e dei cittadini per il reinserimento nell'ambiente socio-economico e prevenzione delle recidive di malattia, tramite l'individuazione di programmi di riabilitazione, gruppi di sostegno e corsi didattici.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi fini la Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone di:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- g) promuovere ed organizzare conferenze, seminari, convegni scientifici e di studio anche a livello internazionale, nonché corsi di lezioni

o manifestazioni didattiche o scientifiche attinenti la ricerca applicata nel settore che interessa l'attività della Fondazione;

h) contribuire alla formazione di giovani ricercatori e all'aggiornamento di specialisti e non attraverso strumenti quali borse di studio, premi di ricerca, stages e corsi residenziali, soggiorni presso Istituti di ricerca in Italia ed all'estero, programmi per visiting professor in Istituti italiani;

i) organizzare, in proprio ovvero in collaborazione con altri enti, attività dedicate alla riabilitazione cardiaca ed al training fisico controllato all'interno di un' area opportunamente attrezzata per offrire ai pazienti ed ai cittadini un servizio mirato all' esercizio fisico indicato per le patologie cardiache, da integrare con l'attività di informazione in aula e con gruppi di discussione e lavoro;

j) aderire, collaborare e stipulare convenzioni con organismi ed enti nazionali ed esteri, che hanno scopo analogo o comunque connesso al proprio;

k) erogare borse di studio e contributi;

l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Collegio dei Fondatori, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo

Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da persone od imprese private;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1^o gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Collegio dei Fondatori approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio ed entro il 30 maggio successivo il bilancio consuntivo relativo all'esercizio decorso, entrambi predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli del Codice Civile dettati in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8 **Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;

- Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.

Articolo 9 **Fondatori**

Sono Fondatori il Cav. Lav. Dott. Benito Benedini, il Prof. Fausto Rovelli, il Dott. Ettore Oreste Vitali, il Prof. Alessandro Pellegrini, il Dott. Silvio Klugmann, il Dott. Paolo Tempo, l'Avv. Paolo Marena, il Cav. Lav. Dott. Sergio Gianfranco Luigi Maria Dompè, il Cav. Lav. Dott. Giorgio Squinzi, il Dott. Fabrizio Giuseppe Maria Pantè, il Cav. Lav. Dott. Luigi Zunino, il Prof. Antonio Pezzano, il Dott. Giuseppe Gadaleta, il Rag. Giulio Abbiezzi, il Dott. Claudio de Vita, la Sig.ra Piera Santambrogio Bosa, il Cav. Lav. Dott. Umberto Paolucci.

Possono divenire Fondatori, nominati tali dal Collegio dei Fondatori ai sensi dell'art. 14 del presente statuto, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Collegio dei Fondatori.

Il Collegio dei Fondatori può riconoscere il titolo onorifico di Fondatori Onorari alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e agli enti che si siano distinti ovvero si distinguano nei settori d'interesse della Fondazione in virtù di particolari meriti scientifici, culturali ovvero di sostegno al settore della cardiologia e cardiocirurgia.

Articolo 10

Partecipanti Istituzionali e Partecipanti

Possono divenire Partecipanti Istituzionali, nominati ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente statuto, le persone giuridiche, pubbliche o private, singole o associate, nonché gli Enti ed Amministrazioni Pubbliche che, impegnandosi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, contribuiscono su base annuale o pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro ovvero beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura determinata ai sensi del presente statuto, ovvero che si impegnino a fornire attività di supporto scientifico alla Fondazione.

Al momento della nomina, il Partecipante Istituzionale designa persona destinata a rappresentarlo nei rapporti con la Fondazione.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione ed impegnandosi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente statuto ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 11

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali e Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Collegio dei Fondatori decide con la maggioranza assoluta l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione con almeno sei mesi di preavviso, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni assunti.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13 **Organi e uffici**

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di consulenza contabile.

E' ufficio della Fondazione il Segretario Generale.

Articolo 14 **Collegio dei Fondatori**

Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali per la vita dell'Ente e per il raggiungimento dei suoi scopi ed è composto dai Fondatori nonché dai soggetti che saranno nominati tali ai sensi dell'art. 9. La veste di membro del Collegio dei Fondatori è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Fondatori, in particolare, svolge i seguenti compiti:

- a) approva annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- b) elegge al proprio interno il Presidente della Fondazione;
- c) procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) procede alla nomina dei Fondatori;
- e) stabilisce i criteri sulla base dei quali il Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, può procedere alla nomina dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti;
- f) delibera eventuali modifiche statutarie;
- g) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- h) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- i) procede alla nomina dei membri del Collegio dei Probiviri;
- l) procede alla nomina dei membri dell'Organo di consulenza contabile.

Il Collegio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida purchè vi sia la maggioranza dei Fondatori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate con il voto favorevole dei due terzi dei membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od

impedimento da persona dal medesimo designata.

Delle riunioni del Collegio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Collegio medesimo e dal segretario.

Articolo 15

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di cinque membri ad un numero massimo di quindici membri, compreso il Presidente, tutti nominati dal Collegio dei Fondatori, che ne stabilisce il numero al momento della nomina. Il Collegio dei Fondatori può scegliere i membri del Consiglio d'Amministrazione anche tra i designati dai Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio, in particolare, provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- procedere, su proposta del Presidente ai sensi dell'art. 14 comma terzo lett. e), alla nomina di partecipanti istituzionali e di partecipanti;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri con propria deliberazione;
- individuare, su proposta del Presidente, un Vice Presidente, scegliendolo tra i propri membri;
- nominare, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Fondazione;
- vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- dirigere e organizzare il personale della Fondazione;
- organizzare attività, uffici e divisioni della Fondazione;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Articolo 16

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio di Amministrazione può anche riunirsi su libera iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno metà dei suoi membri.

La convocazione avviene senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario,

inoltrati con almeno sei giorni di preavviso.

In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza od impedimento di entrambi, la riunione deve essere aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Al Consiglio d'Amministrazione partecipa di diritto il Segretario Generale della Fondazione, con funzioni di segretario del Consiglio.

Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione partecipano, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i membri dell' Organo di consulenza contabile e quelli del Collegio dei Probiviri; il Presidente può altresì individuare Invitati Permanenti al Consiglio medesimo, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto.

Articolo 17 Presidente

Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori, presiede il Collegio dei Fondatori stesso ed il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere degli organi medesimi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente svolge i compiti affidatigli dal presente statuto e cura, inoltre, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente può, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione, riunire i Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti della Fondazione. In tale occasione, i Partecipanti potranno formulare le loro proposte e valutazioni e verranno loro illustrate le attività svolte dall'ente nonché le prospettive del suo sviluppo

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 18 Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente, resta in carica fino a revoca, da parte del Presidente, o dimissioni.

Il Segretario Generale relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha autonomia

decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Collegio dei fondatori e dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni del Collegio dei Fondatori, del Consiglio d'Amministrazione, nonché agli atti del Presidente

Il Segretario partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori, del Consiglio d'Amministrazione, del Comitato Scientifico, nonché ad eventuali commissioni o comitati.

Articolo 19

Collegio dei Probiviri - Arbitrato

Tutte le eventuali controversie tra Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Partecipanti e tra questi e la Fondazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri composto da tre membri da nominarsi dal Collegio dei Fondatori; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri ne ravvisi la necessità ovvero anche l'opportunità, la controversia sarà definita secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Milano.

Articolo 20

Organo di consulenza contabile

L'Organo di Consulenza contabile è composto da un Presidente, due membri effettivi e un membro supplente, tutti nominati dal Collegio dei Fondatori tra persone iscritte all'elenco dei revisori contabili.

I componenti dell' Organo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo a quello della loro nomina e sono rieleggibili.

L'Organo di consulenza contabile vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa e banca.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell'Organo di consulenza contabile.

Articolo 21

Comitato Scientifico

Sono membri di diritto del Comitato Scientifico tutti i Dirigenti di Struttura Complessa che fanno parte del Centro A. De Gasperis ed il Presidente della Fondazione (che potrà delegare in sua vece uno dei membri del Collegio dei Fondatori ovvero del Consiglio d'Amministrazione).

Il Comitato Scientifico elegge, con propria deliberazione adottata a maggioranza semplice, il Presidente del Comitato medesimo, scegliendolo

tra i propri membri.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno tre volte all'anno e redige un verbale delle riunioni.

Le decisioni del Comitato Scientifico vengono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Comitato scientifico.

Il Comitato Scientifico ha il compito di formulare al Collegio dei Fondatori pareri in relazione agli aspetti scientifici delle iniziative della Fondazione.

Esso potrà provvedere a proporre al Collegio dei Fondatori:

- seminari, attività di aggiornamento e convegni;
- iniziative scientifiche ritenute utili per il conseguimento degli scopi della Fondazione;
- attività di ricerca;
- attività didattica;
- istituzione di borse di studio per medici, infermieri e tecnici;
- acquisizione di apparecchiature e di tecnologie utili allo sviluppo ed all'attività del Dipartimento De Gasperis.

Il Consiglio d'Amministrazione individua, anche al di fuori dei componenti del Comitato Scientifico, il Segretario del Comitato, il quale ha funzioni di coordinamento ed organizzazione dell'attività del Comitato medesimi, nonché di raccordo con gli organi amministrativi della Fondazione.

Articolo 22 **Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, che ne nomina il Liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 23 **Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 24 **Norma transitoria**

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.